

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6004

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CATANOSO

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di commercializzazione delle bevande confezionate in lattine o in altri contenitori metallici

Presentata il 20 luglio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — Qualche anno fa l'Istituto superiore di sanità — si veda in proposito lo studio di Croci, De Medici, Fiore, Scalfaro e Toti « *Possibilità di trasmissione di agenti virali mediante bevande in lattine con apertura "stay on tab"* » in *Industrie delle bevande*, 1998, pagine 123-126 — condusse una ricerca controllando il livello di contaminazione presente sulla superficie di 150 lattine di vario tipo. Ne risultava un livello di pulizia generalmente buono delle lattine sia nella fase di trasporto che in quella di stoccaggio. Lo studio valutava anche la capacità di trasmissione di microrganismi patogeni dalla lattina alla bibita, contaminando artificialmente i coperchi di 80 lattine. Pure confermando l'effettiva possibilità di trasmissione di germi, i ricercatori precisavano che a livello epidemiologico non si erano registrati casi di questo tipo.

Dopo numerose denunce presentate dalle associazioni dei consumatori e i pareri resi da altri autorevoli studiosi, si è in realtà accertato che sui contenitori metallici (lattine, scatole, barattoli) contenenti liquidi, in genere birra e bibite analcoliche, si possono depositare, oltre alla polvere, anche germi nocivi come la salmonella e lo stafilococco. Questi batteri passano nella bevanda al momento dell'apertura della lattina, quando la linguetta viene spinta verso l'interno, e il rischio per la salute è maggiore se la bevanda rimane aperta per un certo periodo.

Il Ministero della salute (Dipartimento prevenzione-Direzione generale sanità veterinaria e degli alimenti-ufficio IV) — in esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 12669 sulla commercializzazione delle bevande in lattina con il sistema dell'apertura « *stay on tab* » (linguetta a strappo che

rientra nel corpo della lattina) — ha diramato la circolare 2 febbraio 2005, n. 37309.

Tale circolare prevede una serie di raccomandazioni, per la verità molto generiche, a tutela del consumatore. Si tratta di norme igieniche e di buona condotta rivolte sia ai produttori e ai distributori, ovvero a ogni altro soggetto operante nella filiera di commercializzazione del prodotto, sia ai consumatori.

In diversi casi le ditte produttrici adottano un coperchietto di plastica sul tappo delle lattine; altre aziende ricoprono il *set* di 6 lattine con un film plastico per proteggerle da polvere e altri materiali. Questi sistemi, che incidono in misura minima sui costi, sono graditi dai clienti e rappresentano un metodo intelligente per venire incontro alle esigenze dei consumatori. In altri Paesi c'è chi propone un meccanismo per cui, aprendo la linguetta, sbucca una cannuccia telescopica.

Purtroppo non tutte le aziende seguono queste raccomandazioni.

Con la presente proposta di legge, pertanto, si intende dare attuazione alla nota emanata dal Ministero della salute prevedendo per la produzione e per la vendita

delle bevande contenute in lattine o in altri contenitori metallici l'obbligo di chiusura con una pellicola protettiva.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che le bevande possono essere prodotte, vendute e distribuite al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e di copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.

Il comma 2 prevede che tali dispositivi siano costituiti da materiali riciclabili, atossici e idonei al contatto con i liquidi. Essi, inoltre, devono ottenere una opportuna approvazione e certificazione da parte del Ministero della salute o delle autorità sanitarie competenti.

Il comma 3, infine, obbliga le aziende produttrici ad adeguare la produzione e la distribuzione di tali prodotti nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. È comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro ulteriori sei mesi.

In conclusione, alla luce di quanto premesso e tenuto conto delle fondamentali esigenze di tutela della salute dei consumatori, si auspica una rapida approvazione del provvedimento in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le bevande confezionate in lattine o in altri contenitori metallici aventi dispositivi di apertura denominati « *stay on tab* », ovvero tramite linguetta rientrante a strappo, possono essere prodotte e vendute al pubblico solo se provviste di opportuni dispositivi di protezione e di copertura di tutta la superficie della lattina corrispondente all'apertura.

2. I dispositivi di protezione e di copertura, prescritti ai sensi del comma 1, costituiti da materiali riciclabili, atossici e idonei al contatto con i liquidi, devono ottenere una idonea approvazione e certificazione da parte del Ministero della salute o delle autorità sanitarie competenti.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende produttrici e distributrici di bevande confezionate in lattina o in altri contenitori metallici con il sistema di cui al comma 1 devono adeguare la commercializzazione di tali prodotti. È comunque consentito lo smaltimento di eventuali scorte eccedenti entro ulteriori sei mesi, purché la data di produzione sia antecedente alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 0,30



14PDL007660